


Prot. n° 500 del 13/8/2019



SMALL BUSINESS – LIABILITY RCT RCO IMPRESE INDUSTRIALI

Form Quotazione



1. Dettagli

1.1. Assicuratore

Zurich Insurance plc,
Rappresentanza generale per l'Italia
via Benigno Crespi 23,
20159 Milano
Italy

Referente: Mauro Mazzetti
Telefono +39 0259662530
Cellulare: +39 3357651487
Email: mauro.mazzetti@it.zurich.com

1.2. Contraente

Contraente	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA
Persona Fisica/Giuridica (F/G)	G
Soggetto Estero (SI/NO)	NO
Ditta Individuale (SI/NO)	NO
Codice Fiscale/Partiva Iva	
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI
Numero Civico	1
Località	AOSTA
CAP	11100
Provincia	AO
Nazione	ITALIA

Dati Contraente o Titolare Ditta (se Ditta Individuale)

Cognome	
Nome	
Sesso (M/F)	M

Data Nascita	GG/MM/AAAA
Luogo Nascita	
Provincia Luogo Nascita	
Codice Fiscale	

1.3. Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

1.4. Attività assicurata

Vedasi allegato 1

1.5. Intermediario assicurativo

Codice Intermediario	008
----------------------	-----

1.6. Dati di Polizza

Decorrenza dalle ore 24 del	31/08/2019
Scadenza alle ore 24 del	31/08/2022
Premio Sino Al	31/08/2020
Tacito rinnovo (SI / NO)	SI ▼
Periodo Disdetta	60qq ▼
Rateazione	Annuale ▼
Rischio Comune (indicare n° polizza/convenzion	
Numero Polizza Sostituita	
Nome Underwriter	MAZZETTI

1.6. Quota Zurich

N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %
1	ZURICH INSURANCE PLC		100
2			
3			
4			
5			

2. Copertura

2.1. Tipo di copertura

RCT RCO IMPRESE INDUSTRIALI

2.2. Condizioni di assicurazione

Sono quelle riportate nell'Allegato 1 e nelle Condizioni di Assicurazioni (mod. P.0086/6.CGA – edizione 01.2019) che Vi inviamo unitamente alla presente.

3. Premio

3.1. Premio annuo (100%)

Vedasi allegato 1

3.2. Commissioni

Da mandato.

3.3. Termini per il pagamento del premio e decorrenza della garanzia

3.3.1 Intermediario assicurativo: Agenzia Zurich

Nel caso in cui l'accettazione delle condizioni proposte perverrà entro i termini di validità temporale della presente quotazione, l'assicurazione avrà effetto, se non diversamente pattuito, come indicato nel fascicolo informativo allegato alla presente.

3.3.2 Intermediario assicurativo: Broker di assicurazione

Nel caso in cui l'accettazione delle condizioni proposte perverrà entro i termini di validità temporale della presente quotazione e prima della data di decorrenza della polizza di assicurazione indicata al paragrafo 1.6, l'assicurazione avrà effetto dalla data di decorrenza della polizza.

Nel caso in cui l'accettazione delle condizioni proposte perverrà entro i termini di validità temporale della presente quotazione ed in data posteriore rispetto a quella di decorrenza della polizza di assicurazione indicata al paragrafo 1.6, l'assicurazione avrà effetto, se non diversamente pattuito, dalle ore 24.00 del giorno in cui riceveremo la Vostra accettazione.

Il pagamento del premio dovrà essere a noi corrisposto nei termini fissati dalla Vostra lettera di collaborazione.

4. Validità della quotazione

La validità temporale della presente quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di invio della stessa.

Questa quotazione è strettamente condizionata alla non modifica sostanziale del rischio che si verifica tra la data di questa quotazione e la data di inizio della Polizza proposta. In caso di modifica del rischio, l'assicuratore può, a sua esclusiva discrezione, anche se questa quotazione è già stata accettata da parte dell'Assicurato, modificare e/o ritirare questa quotazione.

5. Rinvio Norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

Milano, 01/08/2019

ALLEGATO 1

PREVENTIVO SENZA VALORE DI PROPOSTA

“Questo preventivo, che è stato realizzato al solo scopo di fornire al Contraente una esemplificazione ipotetica di un rapporto premi/coperture per finalità meramente orientative, è da considerarsi senza valore di proposta e non obbliga la Compagnia ai termini ed alle condizioni indicate né, tantomeno, alla stipula di un contratto di assicurazione”.

SEZIONE DI POLIZZA OPERANTE	
SI INTENDE VALIDA UNICAMENTE LA SEGUENTE SEZIONE FACENTE PARTE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTENUTE NEL MOD. P.0086/6.CGA EDIZIONE 01.2019.	
SEZIONE I	Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) imprese industriali e imprese edili.

<p style="text-align: center;">SEZIONE I</p> <p style="text-align: center;">RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T)</p> <p style="text-align: center;">RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)</p> <p style="text-align: center;">IMPRESE INDUSTRIALI ED IMPRESE EDILI</p>
--

COSA ASSICURIAMO	
ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ASSICURATO	<p>Esercente la sede e relativi uffici del T.A.R. per la Valle d'Aosta, siti in Aosta, via Monte Vodice angolo via Cesare Battisti, con non oltre n. 10 Prestatori di lavoro (inclusi i magistrati che prestano la loro attività saltuariamente presso l'Assicurato).</p> <p>Dalla presente Assicurazione si intende esclusa ogni responsabilità inerente alla attività professionale.</p> <p>Sono altresì esclusi i Rischi derivanti da assi connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.</p>
Nei limiti delle Norme e Condizioni della presente polizza, l'assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative, nella sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma oggetto dell'attività sopra descritta.	

MASSIMALI DI GARANZIA		
L'Assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione:		
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):		
€	3.000.000,00	per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà ma col limite di
€	3.000.000,00	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali
€	3.000.000,00	per danni a cose, anche se appartenenti a più persone
Responsabilità civile verso i «prestatori di lavoro» (R.C.O.): GARANZIA NON OPERANTE		

GARANZIE AGGIUNTIVE – IMPRESE INDUSTRIALI		
SEZIONE I		
GARANZIE AGGIUNTIVE	OPERANTE	NON OPERANTE
Let. A) Cessione di lavori in appalto/subappalto – Responsabilità da committenza	X	
Let. B) Cessione di lavori in appalto/subappalto – Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori		X
Let. C) Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti		X
Let. D) Danni a condutture ed impianti sotterranei	X	X
Let. E) Danni da cedimento o franamento del terreno		X
Let. F) Malattie professionali		X
Let. G) Inquinamento accidentale	X	
Let. H) Smercio		X
Let. I) Responsabilità civile postuma (esclusi lavori edili)		X
Let. J) Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale.		X

nel mod. P.0086/6.CGA edizione 01.2019.

MAGISTRATI CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA' SALTUARIAMENTE PRESSO L'ENTE

Agli effetti della garanzia R.C.T. i magistrati che svolgono la propria attività saltuariamente presso l'Ente Assicurato sono equiparati a Prestatori di Lavoro dell'Assicurato.

DATI CATASTALI DEL FABBRICATO NEL QUALE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' ASSICURATA

Il fabbricato nel quale viene svolta l'attività è censito al Catasto Terreni al Foglio 33, particella 121, e al Catasto Fabbricati al Foglio 33, particella 121, sub. Nn. 1, 2, 3, allibrato alla scheda mod. 199 n. 22 dello schedario descrittivo dei beni patrimoniali dello Stato di Aosta, Unità Immobiliare AO0020 (codice REMS).

PROPRIETA' DEL FABBRICATO - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Limitatamente alla proprietà della porzione di fabbricato nel quale viene svolta l'attività assicurata, si conviene che, pur essendo la polizza contratta dallo Spett.le T.A.R. per la Valle d'Aosta, l'Assicurazione vale, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile a favore dell'Agenzia del Demanio, che assume la qualifica di Assicurato.

Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.

Sono tuttavia considerati terzi i "Prestatori di lavoro" del Contraente/Assicurato.

NOVERO DI TERZI

Premesso che nell'intero fabbricato oltre alla porzione occupata dall'Assicurato, hanno sede anche gli uffici dei Carabinieri, Comando N.A.S. per la Valle d'Aosta e dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Aosta, si conviene che i dipendenti, gli incaricati e gli utenti di tali Amministrazioni nonché coloro i quali si trovino per qualunque motivo all'interno della struttura, sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

Valori di: Scoperto, Franchigia e Limiti di Risarcimento.

L'allegato n. 1 alle Condizioni di Assicurazione contenute nel mod. P.0086/6.CGA edizione 01.2019 si intende integralmente annullato e sostituito dal seguente:

ALLEGATO n. 1

Valori di: Scoperto, Franchigia e Limiti di Risarcimento.

Ove non diversamente previsto da quanto sotto riportato per ogni danno a cose, la garanzia è prestata con la franchigia prevista per l'art. 2 "Franchigia per danni a cose".

SEZIONE I – RCT/O IMPRESE INDUSTRIALI

GARANZIA	SCOPERTO CON IL MINIMO DI (per ciascun sinistro)	FRANCHIGIA (per ciascun sinistro)	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 1, lett. B – Lavori presso terzi.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a cose.	€ 200.000,00# per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1, lett. B – Responsabilità ai sensi del d.lgs. 81/08.	-	€ 5.000,00#.	-
Art. 2 – Franchigia per danni a cose.	-	€ 500,00#.	-
Art. 4 – Oggetto dell'assicurazione R.C.O..	-	- per i "prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali	-

		<p>l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una franchigia è pari ad Euro 2.500 per ciascun danneggiato;</p> <p>- per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una franchigia pari ad Euro 5.000 per ciascun danneggiato.</p>	
Art. 11 – Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi.	10% con il minimo di € 2.500,00#.	-	€ 150.000,00# per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 12 – Danni da incendio.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a cose.	€ 200.000,00# per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 14 – Cose in consegna e custodia.	10% con il minimo di € 500,00#.	-	€ 150.000,00# per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 15 – Danni da furto.	10% con il minimo di € 1.500,00#.	-	€ 100.000,00# per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 16 – Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate.	15% con il minimo di € 1.500,00#.	-	€ 50.000,00# per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 19 – Danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono lavori	10% con il minimo di € 1.500,00#.	-	€ 100.000,00# per sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. D – Danni a condutture ed impianti sotterranei.	10% con il minimo di € 1.000,00#.	-	€ 250.000,00# per sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. E – Danni da cedimento o franamento del terreno.	10% con il minimo di € 2.000,00#.	-	€ 150.000,00# per sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. F – Malattie professionali.	-	<p>- per i "prestatori di lavoro" per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato e per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo INAIL ricada, ai sensi di legge, sull'Assicurato stesso, nonché per i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato con applicazione di una franchigia è pari ad Euro 2.500 per ciascun danneggiato;</p> <p>- per tutti gli altri "prestatori di lavoro" con applicazione di una</p>	<p>€ 1.500.000,00# per sinistro e € 750.000,00# per ogni danneggiato, e con un sottolimito di € 150.000,00# per sinistro e per ogni danneggiato per i "prestatori di lavoro" per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada su soggetti diversi dall'Assicurato.</p>

		franchigia pari ad Euro 5.000 per ciascun danneggiato.	
Garanzia Aggiuntiva lett. G – Inquinamento accidentale.	10% con il minimo di € 5.000,00#.	-	€ 250.000,00# per sinistro e per anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. H – Smercio.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a cose. Per vendita di prodotti diversi nella tipologia da quelli commissionati € 5.000,00#.	€ 1.000.000,00# per sinistro e per anno assicurativo. Limitatamente alla vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate, massimo risarcimento € 100.000,00# per sinistro e anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. I – Responsabilità civile postuma.	10% con il minimo di € 2.500,00# e il massimo di € 15.000,00#.	-	€ 300.000,00# per sinistro e per anno assicurativo limitatamente ai danni a cose. Limitatamente ai danni da interruzione attività massimo risarcimento € 100.000,00# per ogni anno assicurativo.
Garanzia Aggiuntiva lett. J – Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale.	-	Vedi art. 2 – Franchigie per danni a cose.	€ 1.000.000,00# per sinistro e per anno assicurativo.

CONTEGGIO DEL PREMIO

Premio annuo lordo fino a n. 10 Prestatori di lavoro (inclusi i magistrati che prestano la loro attività saltuariamente presso l'Assicurato): € 900,00.

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

.....

Modalità di pagamento

Gli intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- Bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- Bancomat o carta di credito/debito disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- Denaro contante per un importo massimo di € 750,00 annui.

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
- Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
- Art. 3 - Regolazione del premio;
- Art. 4 - Proroga dell'assicurazione;
- Art. 6 - Aggravamento del rischio;
- Art. 8 - Altre assicurazioni;
- Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro;
- Art. 10 - Recesso in caso di sinistro;
- Art. 13 - Foro Competente.

SEZIONE I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI IMPRESE INDUSTRIALI ED EDILI.

- Art. 2 - Franchigia per danni a cose;
 - Art. 5 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro (R.C.O.);
 - Art. 6 - Delimitazioni;
 - Art. 7 - Validità territoriale – validità temporale;
 - Art. 8 - Pluralità di assicurati.
- Garanzia Aggiuntiva lett. G – Inquinamento accidentale.
Garanzia Aggiuntiva lett. H – Smercio.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI.

- Art. 2 - Inizio e termine della garanzia (claims made);
- Art. 3 - Estensione territoriale;
- Art. 4 - Limiti di indennizzo;
- Art. 6 - Delimitazioni;
- Art. 7 - Esclusioni;
- Art. 8 - Dichiarazione assenza sinistri noti;

Art. 9 - Precedenti assicurazioni;
Art. 10 - Coesistenza polizza R.C. dello smercio;
Art. 11 - Pluralità di assicurati.
Garanzia Aggiuntiva lett. a) – Estensione della garanzia all'esportazione diretta negli USA e in Canada.

SEZIONE III

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETARI DI FABBRICATI.

Art. 2 - Persone non considerate terze;
Art. 3 - Rischi esclusi dall'assicurazione;
Art. 6 - Validità territoriale.

Condizioni Particolari

Art. 9 - Pluralità di assicurati
Garanzia Aggiuntiva lett. A – Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro addetti alla conduzione dell'immobile (R.C.O.)

IL CONTRAENTE (data e firma)

DICHIARAZIONI ASSICURATO

- ◆ **I Contraente/Assicurato dichiara che in relazione ai rischi di cui alla presente polizza:**
 1. non è assicurato presso altre Società di Assicurazione;
 2. non ha avuto sinistri nell'ultimo triennio implicanti la sua responsabilità dichiara di aver avuto sinistri nell'ultimo triennio implicanti la sua responsabilità;
 3. relativamente alla Sezione II (R.C.P.) non è a conoscenza di fatti e circostanze verificatesi prima della decorrenza della presente polizza che possano dare luogo a sinistri risarcibili ai sensi della predetta sezione;
 4. di essere disposto a fornire ulteriori informazioni sul rischio da assicurare ed all'occorrenza a consentire un sopralluogo agli stabilimenti secondo modalità da convenire.

- ◆ **Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, di conoscere ed accettare integralmente il Documento informativo precontrattuale (mod/ediz. P.0086/6.DIP/10.2018), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (mod/ediz. P.0086.DPA/01.2019) e le Condizioni di Assicurazione (mod/ediz. P.0086/6.CGA/01.2019) costituenti il Set informativo.**

- ◆ **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.**

- ◆ **Se è operante la Garanzia Aggiuntiva lett. F – Malattie Professionali della Sezione I, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile il Contraente/Assicurato dichiara inoltre:**
 1. di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;

2. di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'INAIL o dell'INPS;
3. di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

IL CONTRAENTE (data e firma)

SEZIONE A CURA DI UWS

SBU	IL ▼
Ramo	01 INFORTUNI CONDUCENTE E TRASPORT/ ▼
Rischio	